



COMUNE DI OLZAI

- PROVINCIA DI NUORO -

- *Ufficio Servizi Sociali* -

Prot. n. 4007

Olzai 27.10.2021

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

(Legge 9 dicembre 1998 n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

- ANNUALITÀ 2021 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e in particolare l’art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 recante “Fondo Nazionale a sostegno degli inquilini per il pagamento dell’affitto”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 37/40 del 9 settembre 2021 e relativo allegato n. 2 con i quali sono stati approvati i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione del contributo per l’annualità 2021;
- la nota prot. n. 29275 del 20 settembre 2021 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale - Servizio Edilizia Residenziale recante “A tutti i Comuni. Rif. Nota prot. n. 28622 del 14 settembre 2021. Precisazioni.”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 575 del 27 ottobre 2021 recante “Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Annualità 2021 - Approvazione Avviso Pubblico, Bando e modulistica.”.

RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono destinatari del contributo i cittadini che sono:

- residenti nel Comune di Olzai e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato di un'unità immobiliare di proprietà privata, adibito ad abitazione principale ed esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel territorio comunale di Olzai;
- immigrati extracomunitari in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione (D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – capo IV art. 11, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133).
- Essere titolari di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare:
 - **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**. L'ammontare del contributo non può essere superiore ad **€ 3.098,74**.
 - **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.573,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del

canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**.

- **Fascia COVID:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore ad € **2.320,00**.

Per l'ammissibilità alla Fascia COVID, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. n. 290 del 19 luglio 2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2020/2021.

Tutti i requisiti e le condizioni per la partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Sono esclusi dal contributo:

- ✓ i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- ✓ i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- ✓ i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

ART. 3 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA.

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del D.M. n. 290 del 19 luglio 2021 *“I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto l'Ente, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.”*

Pertanto l'Ente provvede ad erogare l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del/la Reddito/Pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso Ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del D.M. n. 290 del 19 luglio 2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

FONDO SOCIALE (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5 luglio 2000)

I contributi di cui al presente Bando **non sono cumulabili** con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP. Pertanto, l'Ente, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica al soggetto gestore

(AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998.

I contributi, gli aiuti e i finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. n. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'art. 9 quater del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelle elencate di seguito:

- copia del documento di identità, in corso di validità e del codice fiscale;
- copia attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità;
- copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente (da allegare in copia non autenticata);
- copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'anno contrattuale in corso;
- copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione;
- copia titolo di soggiorno in corso di validità solo per i cittadini di un Paese non aderente all'Unione europea;
- eventuale certificazione attestante il grado di invalidità per le persone con problemi di disabilità.

Coloro che rientrano nella Fascia Covid devono presentare apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, così come previsto dall'art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998.

ART. 5 - PUNTEGGI

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1. Fascia A

sino al 14%	Punti 0
dal 15 al 20%	Punti 1
dal 21 al 30%	Punti 2
dal 31 al 40%	Punti 3
dal 41 al 50%	Punti 4
oltre il 50%	Punti 5

2. Fascia B

sino al 24%	Punti 0
dal 25 al 30%	Punti 1
dal 31 al 40%	Punti 2
dal 41 al 50%	Punti 3
oltre il 50%	Punti 5

Presenza nel nucleo familiare di:

3. persone con disabilità permanente o invalidità pari o superiore al 34% e inferiore al 74% **Punti 1**
4. persone con disabilità permanente o invalidità pari o superiore al 74% **Punti 1,5**
5. persone con disabilità permanente o invalidità 100% **Punti 3**
6. da almeno 6 mesi di un ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando **Punti 1**
7. almeno due figli minori alla data di pubblicazione del bando **Punti 1**
8. di cinque unità ed oltre (punteggio non cumulabile con il punto 6) **Punti 2,5**

In caso di parità di punteggio verrà adottato il seguente ordine di precedenza:

- a) reddito annuo imponibile meno elevato;
- b) numero di persone con disabilità permanente o invalidità superiore al 74% presenti nel nucleo;
- c) numero di componenti il nucleo familiare;
- d) numero di ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo.

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Conclusa l'istruttoria delle domande, mediante la verifica della loro completezza e regolarità, verrà redatta la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi al contributo, secondo l'ordine dei punteggi complessivi assegnati a ciascun richiedente, ottenuti sommando i punti di cui al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria, approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, viene pubblicata, per n. 10 giorni, all'Albo Pretorio del Comune, entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà presentare ricorso debitamente motivato.

Nel caso in cui non ci fossero ricorsi o gli stessi non venissero accolti, la graduatoria degli aventi diritto sarà confermata automaticamente senza ulteriori atti e si procederà a trasmetterla alla Regione per l'adozione dei provvedimenti di finanziamento della spesa.

ART. 7 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione, al Comune di Olzai, da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

I contributi, pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni. Se il finanziamento regionale non dovesse finanziare per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, nella ripartizione delle somme stanziare ci si atterrà alle direttive che verranno successivamente impartite dalla stessa Regione Sardegna. In mancanza di direttive regionali i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste.

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato nonché in relazione al reddito ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

L'ammontare del contributo non può eccedere il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi si terrà conto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni ed è subordinato alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone, unitamente ad una dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione.

ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociale e l'Ufficio Protocollo e scaricabile dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.olzai.nu.it.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, ed essere presentate **entro e non oltre il 30 novembre 2021 esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni e nelle ore di ricevimento al pubblico** in una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano;
- a mezzo PEC all'indirizzo serizisociali@pec.comune.olzai.nu.it;
- tramite mail all'indirizzo serizisociali@comune.olzai.nu.it.

Le domande pervenute fuori termine, o incomplete, o prive di documentazione di cui all'art. 4, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria con conseguente esclusione.

ART. 9 - RESPONSABILE PROCEDIMENTO

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Assistente Sociale, Dott.ssa Barbara Longu, ai sensi e per gli effetti previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 10 - INFORMAZIONI

Le informazioni potranno essere richieste telefonicamente contattando il 0784 55001 - interno 3, oppure mandando una mail all'indirizzo serizisociali@comune.olzai.nu.it.

ART. 11 - CONTROLLI E SANZIONI

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 109/1998).

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Olzai, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento o allo svolgimento del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione del procedimento o cessazione del servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia e, in particolare, alla L. n. 431/1998, al D.M.LL.PP. 07.06.1999, ai relativi decreti di attuazione e alle linee guida regionali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Simonetta Guiso